

Brescia, lì 20.06.2025

SPETT.LE CLIENTE

OGGETTO: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025 – 2026

- 1. Premessa**
- 2. Criteri di determinazione della proposta CPB**
 - 2.1 Metodologia**
 - 2.2 Cessazione del CPB per eventi Eccezionali**
 - 2.3 Riduzione della Proposta per eventi Eccezionali**
- 3. Chiarimenti in materia di cause di esclusione**
 - 3.1 Applicazione degli ISA**
 - 3.2 Produzione di Redditi esenti oltre la soglia del 40%**
 - 3.3 Conferimento di partecipazioni da parte del socio**
NOVITA' DLGS. 12.06.2025 N.81
- 4. Premessa**
- 5. Abrogazione del CPB per i soggetti in regime forfetario**
- 6. Termine del 30 settembre per adesione al CPB**
- 7. Nuove cause di esclusione e di cessazione dal CPB**
 - 7.1. Nuove Cause di esclusione**
 - 7.2 Nuove Cause di cessazione**
 - 7.3 Operatività delle nuove cause di esclusione e di cessazione**
- 8. Interpretazione autentica della nozione di conferimento**
- 9. Limiti alla stima delle proposte di CPB**
- 10. Deduzione del costo del lavoro incrementale**
- 11. Limiti all'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato**
 - 11.1 Società di persone e associazioni professionali**
 - 11.2 Operatività della disposizione**
- 12. Omesso versamento delle imposte risultanti dal CPB**
- 13. Accesso al ravvedimento speciale per gli anni dal 2019 al 2023**

1. PREMESSA

I contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 possono accedervi, ricorrendone le condizioni, per il biennio 2025-2026; a tal fine, è necessario presentare il modello CPB 2025-2026, che quest'anno può essere:

- allegato al modello ISA e trasmesso contestualmente alla dichiarazione dei redditi;
- oppure trasmesso in forma autonoma.

L'Agenzia delle Entrate, oltre ad aver approvato il modello CPB 2025-2026 e le relative modalità di presentazione, ha inoltre diffuso alcuni chiarimenti in merito all'applicabilità di alcune cause di esclusione dal concordato preventivo biennale.

2. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA PROPOSTA CPB

Il DM 28.4.2025 ha definito i criteri in base ai quali l'Agenzia delle Entrate formula la proposta di concordato preventivo biennale 2025-2026 ai soggetti che applicano gli ISA per il periodo d'imposta 2024.

2.1 METODOLOGIA

I criteri in base ai quali è formulata la proposta di reddito e del valore della produzione netta concordati (c.d. "metodologia") sono analoghi a quelli definiti per il CPB 2024-2025.

In linea generale, la proposta è elaborata utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all'applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Più in particolare, il punto di partenza è il reddito dichiarato per il periodo d'imposta 2024, al quale vengono apportate delle variazioni in base:

- al risultato dei singoli indicatori che operano per gli ISA;
- all'andamento dell'attività negli ultimi tre periodi d'imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
- al confronto con valori di riferimento settoriali;
- all'andamento generale dell'economia rilevato dall'ISTAT per i periodi d'imposta 2025 e 2026.

Mediante i criteri sopra indicati, viene formulata una proposta di reddito che porta al raggiungimento del punteggio di affidabilità fiscale pari a 10 nell'arco dei due anni oggetto di concordato.

2.2 CESSAZIONE DEL CPB PER EVENTI ECCEZIONALI

L'art. 4 del DM 28.4.2025 conferma l'applicabilità delle circostanze eccezionali già individuate dall'art. 4 del DM 14.6.2024, le quali, se determinano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi in misura superiore al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, ne fanno cessare gli effetti.

Si tratta in particolare di:

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell'unica azienda;
- sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

2.3 RIDUZIONE DELLA PROPOSTA PER EVENTI ECCEZIONALI

Viene anche replicata la previsione della metodologia per il CPB 2024-2025 che consente di ridurre il reddito e il valore della produzione proposti in relazione al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 al ricorrere degli eventi sopra indicati (con l'eccezione della liquidazione e dell'affitto d'azienda). Infatti, in loro presenza viene applicata una riduzione:

- del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- del 20%, se la sospensione dell'attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- del 30%, con una sospensione dell'attività superiore a 120 giorni.

Gli eventi straordinari devono essersi verificati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato.

In sede di compilazione del modello CPB 2025-2026 la presenza degli eventi eccezionali e la loro durata sono indicati al rigo P03 con i codici da 1 a 3.

3. CHIARIMENTI IN MATERIA DI CAUSE DI ESCLUSIONE

L'ambito applicativo del concordato preventivo biennale (CPB) è stato di recente oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, attraverso alcune risposte a interpello riguardanti il requisito di applicazione degli ISA, le relative condizioni di accesso e le cause di esclusione.

3.1 APPLICAZIONE DEGLI ISA

La condizione preliminare per poter valutare la proposta di concordato preventivo biennale è che per l'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta sia stato approvato un ISA e che questo sia effettivamente applicato poiché non ricorrono cause di esclusione.

La possibilità di aderire non dipende quindi dalla mera allegazione del modello CPB al modello ISA, in quanto il CPB è precluso anche quando la presentazione del modello ISA sia richiesta a meri fini statistici o per l'acquisizione dei dati necessari alla futura elaborazione degli ISA.

In sostanza, per aderire al concordato preventivo formulato, ad esempio, per il 2025 e il 2026, occorre che non sussistano cause di esclusione e che sia compilata e allegata la comunicazione dei dati rilevanti ISA al modello REDDITI 2025.

Operazione di trasformazione societaria

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16.4.2025 n. 109, è stata negata la possibilità di adesione al CPB 2024-2025 a una società che a novembre 2022 aveva perfezionato un'operazione di trasformazione da snc a srl e, in tale sede, aveva optato per l'estensione della durata del primo esercizio sociale da 12 a 13 mesi, ai sensi dell'art. 76 co. 2 del TUIR.

In questa situazione – a giudizio dell'Agenzia – sarebbe operativa per il periodo che precede quello di efficacia del CPB (nel caso specifico, il 2023) la causa di esclusione dagli ISA prevista dall'art. 9-bis co. 6 lett. a) del DL 50/2017 per "inizio o cessazione dell'attività"; conseguentemente il soggetto:

- non applica gli ISA;
- non è tenuto a presentare il relativo modello ISA;
- non beneficia del regime premiale;
- non può aderire alla proposta di CPB per il biennio successivo.

3.2 PRODUZIONE DI REDDITI ESENTI OLTRE LA SOGLIA DEL 40%

In relazione alle condizioni di accesso al concordato preventivo biennale, ai sensi dell'art. 11 co. 1 lett. b-bis) del DLgs. 13/2024, non possono accedervi i soggetti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.

Agevolazione "patent box"

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16.4.2025 n. 108 è stato precisato che l'applicazione del nuovo patent box, di cui all'art. 6 del DL 146/2021, non preclude l'accesso al concordato preventivo biennale, non rientrando tale agevolazione tra le fattispecie di esclusione dal CPB individuate dalla previsione citata.

La riduzione del reddito imponibile per effetto del nuovo patent box è infatti determinata da una maggiorazione di determinati costi deducibili, a fronte di un reddito che comunque avrebbe concorso pienamente alla determinazione dell'imponibile del contribuente.

3.3 CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DEL SOCIO

L'art. 21 del DLgs. 13/2024 prevede, tra le altre, la causa di esclusione dal CPB:

- per la società o l'ente che risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento;
- ovvero per la società o l'associazione di cui all'art. 5 del TUIR che è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.4.2025 n. 102, è stato chiarito che il concordato preventivo 2024-2025 cui ha aderito una srl non cessa se il socio unico della medesima cede o conferisce l'intera partecipazione in un'altra società.

In tale fattispecie, la causa di cessazione relativa al compimento di operazioni di fusione, scissione, conferimento non è configurabile posto che, nel caso specifico, la srl che ha aderito al CPB non si rende né conferente/cedente, né conferitaria/cessionaria di partecipazioni (o di altri asset), ma sono le sue quote (la totalità di queste) a essere oggetto del conferimento ovvero della cessione da parte del suo socio unico a una terza società.

Anche l'altra causa di cessazione riconducibile alla modifica della compagine sociale non è integrata poiché la stessa opera esclusivamente con riguardo a società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, mentre nel caso specifico il soggetto interessato è una srl.

NOVITA' DLgs. 12.06.2025 n. 81

4. PREMESSA

La disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), di cui al DLgs. 12.2.2024 n. 13, è stata modificata dal DLgs. 12.6.2025 n. 81, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

Decorrenza

Il DLgs. 12.6.2025 n. 81 è in vigore dal 13.6.2025, giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 12.6.2025 n. 134.

5. ABROGAZIONE DEL CPB PER I SOGGETTI IN REGGIME FORFETTARIO

L'art. 7 del DLgs. 81/2025 abroga gli artt. 23 - 33 del DLgs. 13/2024, dedicati alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) per i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

Efficacia dell'abrogazione

L'abrogazione della suddetta disciplina decorre dall'1.1.2025.

Pertanto, l'applicabilità del CPB nei confronti dei soggetti in regime forfetario è stata limitata al solo periodo d'imposta 2024.

6. TERMINE DEL 30 SETTEMBRE PER L'ADESIONE AL CPB

L'art. 11 del DLgs. 81/2025 posticipa il termine per aderire al concordato preventivo biennale, per i soggetti ISA:

- al 30 settembre, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
- ovvero all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Il termine precedente era fissato al 31 luglio (ovvero all'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare).

7. NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE E DI CESSAZIONE DAL CPB

L'art. 9 del DLgs. 81/2025 introduce ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal CPB che interessano i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo professionale.

Queste nuove cause hanno lo scopo di legare ai fini del concordato preventivo biennale i professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo professionale e le associazioni professionali, le società tra professionisti e le società tra avvocati, a cui tali soggetti partecipano.

Nella sostanza, se si vuole aderire al CPB, questa scelta deve essere presa da tutti, professionisti ed ente collettivo; allo stesso modo, se, a seguito dell'adesione, un socio o un associato oppure l'ente collettivo non applicano più il concordato, questo viene meno anche per gli altri soggetti.

7.1 NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal concordato preventivo biennale i professionisti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, dichiarano individualmente un reddito di lavoro autonomo e, allo stesso tempo, partecipano a un'associazione professionale o a una società tra professionisti, ovvero a una società tra avvocati. L'esclusione dal concordato non si verifica se l'associazione o la società partecipata aderisce al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato.

Sono anche escluse dal concordato preventivo biennale le associazioni professionali, le società tra professionisti, ovvero le società tra avvocati, se nei medesimi periodi d'imposta non aderiscono al concordato preventivo biennale anche tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.

7.2 NUOVE CAUSE DI CESSAZIONE

Il concordato preventivo biennale cessa dal periodo d'imposta in cui:

- il professionista che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e l'associazione professionale o la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati, cui partecipa, non determinano il reddito sulla base della proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato;
- l'associazione professionale o la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati, e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, non determinano il reddito sulla base della proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associazione o la società partecipata.

7.3 OPERATIVITA' DELLE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE E DI CESSAZIONE

Le nuove cause di esclusione e di cessazione si applicano a decorrere dalle opzioni per l'adesione al CPB 2025-2026 esercitate a partire dal 13.6.2025 (data di entrata in vigore del DLgs. 81/2025).

8. INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA NAZIONE DI CONFERIMENTO

Il DLgs. 13/2024 prevede quale causa di esclusione (da verificare prima dell'adesione) e di cessazione (da verificare dopo l'adesione) dal concordato preventivo biennale il compimento di operazioni di fusione, scissione, conferimento.

L'art. 10 del DLgs. 81/2025 dispone che le operazioni di conferimento rilevanti sono solo quelle aventi per oggetto un'azienda o un ramo d'azienda. Di conseguenza, ai fini dell'esclusione dal CPB non rilevano i conferimenti di denaro e/o di partecipazioni.

Operatività della disposizione

La norma di interpretazione autentica consente di applicare i relativi criteri non solo al CPB 2025-2026, ma anche al CPB 2024-2025.

9. LIMITI ALLA STIMA DELLE PROPOSTE DI CPB

L'art. 14 del DLgs. 81/2025 introduce dei limiti alle proposte di reddito e del valore della produzione netta nell'ambito del concordato preventivo biennale. Questi correttivi ai meccanismi di stima del reddito e del valore della produzione sono stati integrati nel software "Il tuo ISA 2025 CPB" versione 1.0.1 dell'11.6.2025.

In particolare, le proposte rivolte ai soggetti con elevato punteggio ISA non possono superare i seguenti limiti da calcolare tenendo conto del reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato delle voci previste agli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024:

- 10%, per soggetti ISA con punteggio pari a 10;
- 15%, per soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
- 25%, per soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento per i diversi settori produttivi previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni sopra indicate non trovano applicazione.

10. DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO INCREMENTALE

Il reddito d'impresa e di lavoro autonomo che viene indicato nel modello CPB per ottenere la proposta da parte dell'Agenzia delle Entrate per i periodi successivi prende a riferimento quello determinato nei quadri reddituali del modello REDDITI. Questo valore deve essere rettificato, in aumento o in diminuzione, di alcune voci espressamente indicate agli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024.

Analogo procedimento va seguito durante i periodi in cui il CPB è efficace, per determinare il reddito e il valore della produzione da sottoporre effettivamente a tassazione.

Ciò premesso, l'art. 13 del DLgs. 81/2025 integra l'elenco delle voci da rettificare con la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, spettante ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 216/2023.

L'integrazione vale sia per il reddito di lavoro autonomo, sia per il reddito d'impresa.

Operatività della disposizione

La disposizione si applica a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al CPB 2025-2026.

11. LIMITI ALL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR REDDITO CONCORDATO

L'art. 8 del DLgs. 81/2025 introduce una limitazione all'utilizzo dell'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato.

Viene infatti previsto che le aliquote dell'imposta sostitutiva sull'incremento di reddito (applicabili nelle misure ordinarie del 10%, del 12% o del 15%, in base al punteggio ISA) possono essere applicate nei limiti di un'eccedenza non superiore a 85.000,00 euro.

Sull'eventuale parte che supera 85.000,00 euro è applicata:

- l'aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF;
- l'aliquota del 24%, per i soggetti IRES.

11.1 SOCIETÀ DI PERSONE E ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Per le società e le associazioni professionali in regime di trasparenza fiscale, il superamento della soglia di 85.000,00 euro è verificata in capo alla società o all'associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o agli associati.

11.2 OPERATIVITÀ DELLA DISPOSIZIONE

I limiti relativi all'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato si applicano a partire dalle adesioni al CPB 2025-2026 esercitate dal 13.6.2025 (data di entrata in vigore del DLgs. 81/2025).

12. OMESSO VERSAMENTO DELLE IMPOSTE RISULTANTI DAL CPB

Costituisce causa di decadenza dal CPB il mancato versamento delle imposte derivanti dall'adesione al concordato preventivo biennale. L'omesso versamento determina decadenza quando è emerso a seguito dei controlli automatizzati di cui all'art. 36-bis del DPR 600/73.

Si ricorda che le cause di decadenza, ove si verificano, determinano il venir meno del CPB per entrambi i periodi d'imposta per i quali la proposta è stata formulata.

L'art. 15 del DLgs. 81/2025 integra la causa di decadenza relativa al mancato pagamento delle imposte, specificando che la decadenza non si verifica se il versamento delle imposte viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso bonario.

13. ACCESSI AL RAVVEDIMENTO SPECIALE PER GLI ANNI DAL 2019 AL 2023

I contribuenti che:

- applicano gli Isa
- e che aderiscono al concordato preventivo biennale

possono aderire al ravvedimento speciale per gli anni dal 2019 al 2023, a patto che prima del pagamento in una unica soluzione o della prima rata il contribuente non abbia ricevuto:

- processi verbali di constatazione;
- schemi di atto di accertamento;
- atti di recupero di crediti inesistenti.

L'adesione sarà possibile dal 1° gennaio 2026 al successivo 15 marzo.

Con l'adesione a questo istituto c'è una sorta di inibizione dei controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria (appunto per gli anni dal 2019 al 2023) con il pagamento di un'imposta sostitutiva.

Lo Studio resta a disposizione, si coglie l'occasione di porgere cordiali saluti.

Studio Dott. Begni & Associati